

Esame della legge di "Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" approvata definitivamente il 12 luglio 2022 ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Il testo si compone di 16 articoli:

L'articolo 1 istituisce il **sistema terziario di istruzione tecnologica superiore** di cui fanno parte gli ITS che vengono rinominati Istituti tecnologici superiori, probabilmente per distinguerli dagli istituti tecnici statali, o meglio **ITS Academy**, con lo scopo di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, perché come vedremo in seguito c'è spazio anche per un ruolo nell'educazione degli adulti e nella formazione dei docenti, e per rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e la resilienza. Si confermano le norme già in essere per quanto riguarda l'accesso a questi percorsi formativi, per cui è necessario un diploma di cinque anni o una qualifica quadriennale con un anno integrativo (percorsi IFTS).

Questo è un punto critico da noi sollevato nelle audizioni nelle Commissioni. Avevamo chiesto di riconoscere l'accesso ai diplomati quadriennali per aumentare la platea di ragazzi e ragazze potenzialmente interessati a questi percorsi, senza dover frequentare un anno integrativo che non viene programmato con regolarità dalle Regioni o che addirittura è assente in alcune di esse. E' necessario ora agire per fare in modo che le Regioni programmino in maniera stabile i percorsi IFTS per permettere agli studenti il proseguimento degli studi nella filiera professionalizzante.

L'articolo 2 definisce la missione degli Its Academy:

- potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali;
- sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica;
- l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie;
- l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico professionali della scuola e della formazione professionale;
- le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
- il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Viene data particolare enfasi alla formazione in ambito digitale connessa ai bisogni formativi crescenti in questo ambito in tutti i settori sanità, giustizia, cultura, innovazione e competitività, mobilità sostenibile e transizione ecologica.

Anche in questo ambito la Cisl ha più volte sottolineato come le competenze digitali siano trasversali a tutti i settori economici e produttivi, pubblici e privati per cui vanno potenziate in tutti i corsi delle aree tecnologiche che saranno definite dall'apposito decreto così come sarà inoltre necessario rafforzare, soprattutto al Sud, la presenza di Fondazioni che operano nell'area specifica dell'ICT.

L'articolo 3 definisce l'identità degli ITS Academy.

Ciascun ITS dovrà fare riferimento a una specifica area tecnologica e non potranno esserci due ITS per la stessa area nella medesima Provincia, salvo deroghe stabilite d'intesa tra MI e Regioni interessate. *È chiaro che non tutte le Province hanno la stessa estensione per cui i bacini di potenziali studenti possono essere tali da richiedere più fondazioni per la stessa area.* Possono operare in più di un'area tecnologica a condizione che non ci siano altri Its per quell'area nella medesima Regione. Il decreto da emanare entro 90 giorni che dovrà definire le aree tecnologiche definirà anche:

- le figure professionali nazionali in uscita dai percorsi (che possono poi essere articolate in profili dalle Regioni) e gli ambiti in cui si articola la singola area;

- gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico- professionali;
- i diplomi da rilasciare.

L'articolo 4 stabilisce il regime giuridico degli Its Academy.

Ricalca la struttura attuale organizzata in Fondazioni. I soggetti fondatori come standard organizzativo minimo, quindi possono essere previsti dallo Statuto altri soggetti, sono:

- almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. *Nella normativa previgente si faceva riferimento ad un istituto tecnico o professionale, probabilmente si è voluto ampliare la platea per includere anche i licei e non settorializzare troppo il percorso.*
- una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;
- una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche;
- un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

Una novità è costituita dalla previsione di un credito d'imposta del 30% (elevato a 60% nelle Province con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale) per le erogazioni liberali in denaro in favore delle Fondazioni ITS. *Apprezzabile il fatto che queste risorse siano vincolate con priorità al sostegno del diritto allo studio ed alle locazioni ma non è accettabile che le risorse impiegate dallo Stato per l'attuazione di questa previsione (2,4 milioni di euro a regime) siano sottratte dal Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.*

L'articolo 5 definisce gli standard minimi dei percorsi formativi.

Viene confermata la distinzione in due percorsi uno di quinto livello EQF (quattro semestri – 1800 ore) e uno di sesto livello (sei semestri – 3000 ore). La novità introdotta riguarda la previsione che questi ultimi possano essere attivati solo per figure professionali che richiedono un elevato numero di ore di tirocinio. *Non sappiamo se sia stata una specifica richiesta delle Fondazioni ma riteniamo che sia una limitazione soprattutto per quelle Fondazioni che operano in aree svantaggiate e che possono avere difficoltà a trovare aziende che ospitano ragazzi in tirocinio per un numero di ore particolarmente elevato.* Viene data inoltre particolare enfasi alla realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa e al riconoscimento dei crediti formativi e di esperienza già acquisiti anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. *La Cisl è favorevole alla personalizzazione dei percorsi in base ai differenti fabbisogni formativi ma fino ad ora si tratta di una pratica poco diffusa che va sicuramente implementata. Speriamo che questa previsione non rimanga sulla carta.*

I percorsi devono inoltre facilitare la partecipazione degli adulti occupati. *Anche in questo caso si tratta di una previsione già presente che non ha mai trovato attuazione.*

Rispetto alla precedente normativa è previsto che i docenti provenienti dal mondo del lavoro svolgano almeno il 60% del monte orario complessivo e si eleva dal 30 al 35% la quota di stage aziendali e tirocini formativi obbligatori.

Si stabilisce inoltre che i percorsi seguano i tempi dell'anno accademico salvo adattamenti nel caso di studenti lavoratori.

Per quanto riguarda il personale docente le fondazioni possono assumere: docenti, ricercatori ed esperti (almeno il 50% proviene dal mondo del lavoro), aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy; esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 6 definisce la verifica e la valutazione finale e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. *Viene confermata la normativa attuale e anche in questo caso ci auguriamo che la certificazione delle competenze nell'ambito del sistema dell'apprendimento permanente e il riconoscimento dei crediti possa trovare attuazione sia per consentire i passaggi all'interno del sistema ITS sia all'esterno tra percorsi formativi diversi (università, Afam, e altri sistemi formativi) ma anche e soprattutto da parte del mondo del lavoro.*

L'articolo 7 definisce gli standard minimi per l'accreditamento degli Its Academy.

Sono definiti a livello nazionale e le regioni li recepiscono eventualmente indicando criteri aggiuntivi. Anche in questo caso dovrà intervenire un decreto per definirli.

L'articolo 8 definisce i raccordi tra il sistema universitario, gli Its Academy, le istituzioni Afam e gli enti di ricerca.

Anche in questo caso la previsione dei Patti federativi era già vigente, si cerca di rilanciarla allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro e per facilitare il riconoscimento dei crediti per i passaggi tra le due filiere formative. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate. Anche in questo caso per la definizione del quadro attuativo dovremo aspettare un decreto da emanare entro centottanta giorni. Particolarmente importante sarà la definizione di tabelle nazionale di corrispondenza per garantire il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti e permettere ai diplomati ITS di accedere all'università. *Non è chiaro perché non si preveda per la riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori anche la possibilità di conseguire i diplomi Its biennali o triennali. Se così fosse si tratterebbe quindi di patti federativi a tutto vantaggio delle università.*

L'articolo 9 definisce le misure nazionali di sistema per l'orientamento.

È un passo in avanti decisivo visto la scarsa conoscenza da parte di studenti e famiglie di questa filiera formativa. Il Comitato nazionale Its Academy dovrà definire linee di azione nazionali finanziate dall'apposito Fondo per l'istruzione tecnologica superiore al fine di promuovere:

- attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy;
- programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, anche per far conoscere i percorsi in regime di apprendistato;

Il Ministero dell'Istruzione inoltre senza nuovi oneri per la finanza pubblica promuove la costituzione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

L'articolo 10 istituisce il Comitato nazionale ITS Academy.

Questo è un altro aspetto che abbiamo ampiamente criticato perché si è deciso di non confermare la Commissione Nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa degli ITS nella quale erano rappresentati tutti i soggetti del sistema comprese le parti sociali a livello paritario ma si è costituito un nuovo carrozzone composto da rappresentanti di tutti i Ministeri che potrà ascoltare la parti sociali. Ribadiamo che Ministeri, Regioni, Its e parti sociali avrebbero dovuto essere tutti rappresentati in questo organismo, che così come organizzato rischia la paralisi essendo a vario titolo ogni Ministero interessato alle risorse ingenti che il PNRR destina agli ITS.

L'articolo 11 definisce il sistema di finanziamento

È istituito il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione di 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. I criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo sono definiti con decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Viene confermata la quota premiale del 30% delle risorse per le fondazioni particolarmente performanti in termini di percentuale di diplomati, del tasso di occupazione coerente con il percorso formativo svolto, dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Di queste risorse il 5% viene dato sulla base del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate e una quota del 10% viene destinata alla promozione dei campus multiregionali e multisettoriali e alle forme di coordinamento e collaborazione tra le fondazioni. Rimane fermo l'obbligo del cofinanziamento per le Regioni per almeno il 30% dell'ammontare delle risorse statali stanziare.

L'articolo 12 istituisce l'anagrafe nazionale degli studenti e la banca dati nazionale

L'articolo 13 disciplina il monitoraggio e la valutazione da realizzare congiuntamente tra il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e della Ricerca tramite gli enti di ricerca da loro vigilati.

L'articolo 14 definisce la fase transitoria per permettere agli Its Academy di continuare a lavorare nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi. Con decreto del Ministero dell'istruzione sarà definita una fase transitoria della durata di tre anni, mentre nei prossimi dodici mesi potranno continuare ad operare le Fondazioni già accreditate al 31 dicembre 2019, quelle accreditate successivamente ma entro la data di entrata in vigore della legge e che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50% della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi, le Fondazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Per l'anno 2022 la ripartizione delle risorse tra gli ITS avviene sulla base della legislazione previgente.

L'articolo 15 riguarda le province autonome

L'articolo 16 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.